

DELIBERAZIONE N° 521

SEDUTA DEL 17 MAG. 2016

Politiche della Persona

DIPARTIMENTO _____

OGGETTO L.R. 13 novembre 2009 n. 40 - art. 5, comma 5 - Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Approvazione "Nuove procedure e modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione periodica del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale che svolgono attività in ambito regionale e provinciale - Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 366/2010".

Relatore **ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DELLA PERSONA**

La Giunta, riunitasi il giorno **17 MAG. 2016** alle ore **15,30** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **5** pagine compreso il frontespizio
e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma dell'organizzazione Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 227/14 relativa alla nuova denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 693/14 con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14;

VISTA la D.G.R. n. 694/14 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

VISTA la D.G.R. n. 689/15 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della giunta e della Giunta Regionale. Modifica della D.G.R. n. 694/14";

VISTA la D.G.R. n. 691/15 "D.G.R. n. 689/2015. Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree Istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Affidamento incarichi Dirigenziali";

VISTA la D.G.R. n. 637/06 di modifica della D.G.R. n. 2903/04 che disciplina l'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale;

PREMESSO che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" riconosce il ruolo del terzo settore nell'attuazione del principio di sussidiarietà;
- la L.R. 14 febbraio 2007, n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale" – art. 14, individua le associazioni e gli enti di promozione sociale fra gli attori sociali che concorrono alla realizzazione delle finalità della medesima legge;

PREMESSO altresì che:

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e prevede che le regioni e le province autonome *"istituiscano, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della stessa legge che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale"*;

- la L.R. 13 novembre 2009, n. 40 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” riconosce, al pari della predetta legge nazionale, il ruolo delle associazioni di promozione sociale come strumento di solidarietà sociale e prevede all’art. 5, comma 1, l’istituzione del Registro regionale a cui dette associazioni possono iscriversi se in possesso dei relativi requisiti;
- il comma 5 dell’art. 5 della medesima L.R. 13 novembre 2009, n. 40 impegna la Giunta Regionale a *“determinare, con propria deliberazione, le procedure e le modalità di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale nonché la periodica revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale”*;

ATTESO che, in attuazione della sopraelencata normativa, presso il Dipartimento Politiche della Persona, è stato istituito il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 366 del 2 marzo 2010, ha determinato *“le procedure e le modalità di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale nonché la periodica revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale”*;

CONSIDERATO che la gestione del Registro nel corso degli anni, ha evidenziato l’esigenza di rendere alcune modalità più chiare e articolate dal punto di vista interpretativo, oltre che di esplicitare i principi salienti dell’associazionismo di promozione sociale, al fine di adottare procedure più omogenee e rispondenti ai dettami normativi;

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare alle realtà associative attuali, le procedure e le modalità approvate con la D.G.R. n. 366/2010 al fine di agevolare il percorso di verifica dei propri requisiti da parte delle associazioni che intendono iscriversi al Registro di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2009;

RITENUTO opportuno, approvare le *“Nuove procedure e modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione periodica del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale che svolgono attività in ambito regionale e provinciale”*, con conseguente modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 366/2010 e come dettagliatamente riportato nell’allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;


Su proposta dell’assessore al ramo


Ad unanimità di voti


DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:


1. di approvare le “Nuove procedure e modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione periodica del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale che svolgono attività in ambito regionale e provinciale” con conseguente modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 366/2010 e come dettagliatamente riportato nell’allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce integralmente la D.G.R. n. 366 del 2 marzo 2010, ivi incluso l’allegato;
3. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE 
 Luciano Scavone

IL RESPONSABILE P.O. 
 Angelo Spada

IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Carolina Di Lorenzo

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conversazione nei termini di legge.	



REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Terzo Settore

ART. 5, comma 5, LEGGE REGIONALE 13 novembre
2009 n. 40 e s.m.i. "DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE"

**Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale:**

**“Nuove procedure e modalità per l’iscrizione, la
cancellazione e la revisione periodica del
Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale che svolgono attività in
ambito regionale e provinciale”**

Modifica e aggiornamento della DGR n. 366/2010

INDICE

1. Premessa.....	pag.	3
2. Registro.....	pag.	4
3. Associazioni iscrivibili.....	pag.	5
4. Procedure per l'iscrizione al Registro.....	pag.	10
5. Comunicazione delle modifiche.....	pag.	11
6. Attività di controllo.....	pag.	11
7. Revisione periodica del Registro.....	pag.	12
8. Cancellazione.....	pag.	13
9. Ricorsi.....	pag.	13
Allegato n. 1.....	pag.	14
Allegato n. 2.....	pag.	16
Appendice.....	pag.	21

1. Premessa

La Legge Regionale del 13 novembre 2009 n. 40 disciplina le finalità, le attività e gli aspetti organizzativi e funzionali attinenti alle Associazioni di Promozione Sociale – APS, in riferimento alla Legge n. 383/2000. Il comma 3 dell'art. 5 della suddetta legge regionale demanda alla Giunta regionale la definizione delle *“procedure e modalità di iscrizione e cancellazione delle Associazioni che svolgono attività in ambito regionale nonché la periodica revisione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale”*.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 366 del 2.03.2010, ha di fatto, esplicitato le suddette procedure.

La gestione del registro ha evidenziato in questi anni, la necessità di rendere alcune modalità più chiare e articolate dal punto di vista interpretativo, oltre che di esplicitare i principi salienti dell'associazionismo di promozione sociale, al fine di adottare procedure più omogenee e rispondenti ai dettati normativi e alle realtà associative. La normativa del settore mantiene una bassa definizione identitaria e non inquadra con chiarezza, l'azione propria delle associazioni di promozione sociale, tanto che il concetto di *“utilità sociale”* non sempre riesce a qualificare l'agire associativo. A superamento della genericità della legge, sono definiti nei paragrafi successivi, i requisiti minimi essenziali che un'Associazione di Promozione Sociale deve possedere, afferenti alla forma giuridica, alla base associativa, alle attività senza finalità di lucro, alla corretta e obbligatoria rendicontazione finanziaria e alle competenze degli organi direttivi e assembleari.

Resta inteso che dette definizioni sono finalizzate al ruolo che la legge attribuisce alle regioni in termini di istituzione e gestione del Registro Regionale delle APS, ivi inclusa la funzione di controllo formale e di revisione periodica del Registro medesimo.

L'Appendice invece riporta le principali differenze tra le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale.

2. Registro Regionale

1. REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 5 Legge Regionale n. 40/2009 e s.m.i.

1) Presso la Regione Basilicata è già istituito, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 40/2009 e s.m.i. "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", il Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, suddiviso in due sezioni così distinte:

a) Sezione A – In tale sezione possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della suddetta Legge Regionale, nonché i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale, con almeno una sede operativa in Basilicata, già iscritte al Registro Nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*);

b) Sezione B – In tale sezione possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a rilevanza provinciale, non aventi rilevanza regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della suddetta Legge Regionale.

2) L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni con gli enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla L.R. n. 40/2009 e s.m.i.;

3) L'iscrizione al Registro Regionale è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge Regionale n. 1/2000;

4) Il Registro Regionale è tenuto presso la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Terzo Settore.

5) Nel Registro sono contenute le informazioni relative all'atto costitutivo, allo statuto, alla sede dell'Associazione; sono contenute altresì le informazioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6) L'iscrizione in questo registro non comporta l'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1) Possono iscriversi nella **sezione A** del Registro Regionale, le associazioni di promozione sociale in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Basilicata ed operare sull'intero territorio regionale;

- b) se trattasi di livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale, avere almeno una sede operativa in Basilicata costituita e attiva da almeno un anno. L'Associazione Nazionale di appartenenza deve essere già iscritta al Registro Nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 (*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*);
- c) essere costituite da almeno un anno;
- d) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- e) essere costituite ai sensi della Legge n. 383/00 e della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. ed in possesso di atto costitutivo e statuto con i requisiti di cui all'articolo 3 di entrambe le leggi.

2) Possono iscriversi nella **sezione B** del Registro Regionale le associazioni di promozione sociale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Basilicata ed essere operative sul territorio di una delle due province;
- b) essere costituite da almeno un anno;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- d) essere costituite ai sensi della Legge n. 383/00 e della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. ed in possesso di atto costitutivo e statuto con i requisiti di cui all'articolo 3 di entrambe le leggi.

3. Associazioni iscrivibili

I soggetti iscrivibili al Registro Regionale di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. sono le Associazioni di Promozione Sociale dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, gestionale e patrimoniale, che hanno sede legale ed operano nel territorio della regione, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2 della suddetta L.R. n. 40/2009 e s.m.i., sia formalmente che effettivamente, di seguito esplicitati:

- **Forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute costituite con atto scritto nel quale deve tra l'altro, essere indicata la sede legale, dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. L'atto scritto deve riportare la data certa di costituzione desumibile dalla data di registrazione pubblica (Agenzia delle Entrate, Notaio ecc.) dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, data altresì coincidente con l'inizio delle proprie attività.

L'associazione deve essere in possesso del Codice Fiscale, che rappresenta l'elemento identificativo nei rapporti con i terzi.

- **Finalità:** perseguire finalità di utilità sociale senza scopo di lucro, per interessi collettivi attraverso attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati o di terzi. I settori coinvolti sono: ambientale-turistico, culturale-educativo, etico e spirituale, sociale, civile, sportivo-ricreativo, tutela dei diritti e altri scopi di promozione sociale.

Dette attività sono finalizzate:

- a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

E' assolutamente escluso lo scopo di lucro, anche nelle forme differite o indirette, con divieto di ripartire gli utili tra i soci e con conseguente obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- **Attività:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso, tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente. L'attività deve essere svolta in modo continuativo verso gli associati o i terzi, condotta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'Associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".
- **Statuto:** deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'art. 3 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i. In particolare dalla normativa interna, deve risultare la

democraticità della struttura organizzativa dell'Associazione. A tal fine valgono i principi che seguono:

- a) all'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di rispettarne lo statuto;
- b) i soci hanno stessi diritti e doveri. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione;
- c) l'Assemblea dei soci è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In essa ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo. Ad essa sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazioni dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo. Pertanto per assicurare la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione e alla formazione dei propri organi direttivi, la convocazione delle assemblee si effettua secondo le vigenti modalità di comunicazione per garantire a ciascuno di godere dell'elettorato attivo e passivo;
- d) il numero dei soci delle associazioni iscrivibili deve tendere ad evitare la coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato/consiglio esecutivo o direttivo, etc.) e la composizione della base associativa (assemblea). Se ciò si verificasse, verrebbero di fatto vanificate le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda, in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori. Per quanto riguarda i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale, con almeno una sede operativa in Basilicata, è posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'associazione assuma di fatto "rilevanza regionale".

L'articolazione locale non deve risultare un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre". L'articolazione locale per rispondere al principio di legge dovrà dunque consistere in vera e propria struttura associativa con un'assemblea ed un consiglio direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze territoriali, sia la volontà dell'intera associazione, di cui l'articolazione locale rimane parte.

Non può, pertanto, rispondere al dettato normativo un'articolazione locale con un numero evidentemente esiguo di soci, anche in considerazione che le associazioni a rilevanza regionale, sono portatrici di interessi collettivi molto importanti, diffusi e compositi.

Ne consegue che possono essere iscritte nel Registro Regionale le articolazioni territoriali delle associazioni a carattere nazionale, iscritte

automaticamente (art. 5 Regolamento di cui al D.M. n. 471 del 14/11/01) nelle sezioni del Registro Nazionale di cui all'art. 7, comma 1, della Legge n. 383/00, a condizione che presentino tutti i requisiti richiesti alla generalità delle associazioni, ivi comprese l'adozione di un proprio statuto e la titolarità di autonomia fiscale, organizzativa, patrimoniale e contabile;

- e) il rendiconto economico e finanziario viene redatto e approvato annualmente quale disposizione statutaria obbligatoria indipendentemente dal regime contabile adottato. Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione e deve costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile: chiarezza, trasparenza e veridicità. Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea ordinaria nei termini statutari e comunque, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' dunque indispensabile che l'associazione provveda annualmente alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto;
- f) l'assenza del fine di lucro (divieto di scopo di lucro soggettivo): durante la vita dell'associazione, gli eventuali utili non possono essere ripartiti fra i soci, neanche indirettamente e devono essere interamente impiegati per le finalità istituzionali dell'associazione; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale;
- g) le prestazioni degli associati: per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18, comma 1, Legge n. 383/2000). In casi di particolare necessità, possono stipulare rapporti di natura retributiva nei confronti di soci o di terzi (art. 18, comma 2, Legge n. 383/2000), e quindi ricorrere alle prestazioni dei seguenti soggetti retribuiti: lavoratori subordinati, lavoratori parasubordinati, con contratto di lavoro continuativo o a progetto, lavoratori autonomi (prestazioni di lavoro occasionale o accessorio).

3.1 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Non hanno scopo di lucro, svolgono e promuovono attività sportiva dilettantistica, agonistica o amatoriale, prevedono nello statuto, ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002, il riferimento alle attività sportive dilettantistiche svolte, ivi compresa attività divulgativa e didattica.

Sono iscrivibili al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni Sportive Dilettantistiche – A.S.D. che:

- sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i.;
- si attengono alle prescrizioni disposte al precedente paragrafo 3;
- sono iscritte al registro CONI o affiliate ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- svolgono prevalenza di attività di utilità sociale in maniera libera, volontaria e gratuita dei propri soci rispetto alle attività sportive.

3.2 NON SONO ISCRIVIBILI AL REGISTRO:

- le associazioni politiche, sindacali, professionali, di categoria, di datori di lavoro, ovvero dirette alla tutela esclusiva degli interessi economici degli associati (art. 2, comma 2, Legge n. 383/2000 - art. 2 L.R. n. 40/2009);
- i circoli privati (art. 2, comma 3, L. 383/2000 - art. 2 L.R. 40/2009);
- le associazioni che subordinano l'adesione a condizioni di carattere economico o di altra natura discriminatoria (art. 2, comma 3, L. 383/2000 - art. 2 L.R. 40/2009);
- le associazioni che prevedono il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa (art. 2, comma 3, L. 383/2000 - art. 2 L.R. 40/2009);
- le associazioni che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (art. 2, comma 3, L. 383/2000 - art. 2 L.R. 40/2009);
- le fondazioni e i comitati, la cui struttura interna sia contraria alle clausole di cui all'art. 3 della L. 383/2000 e art. 2 L.R. 40/2009;
- le organizzazioni non governative (ONG);
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997.

4. Procedimento di iscrizione al Registro Regionale

1) Le associazioni costituite e operanti da almeno un anno, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i., ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della medesima legge, possono chiedere, in conformità a quanto disposto al precedente paragrafo 3, l'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata utilizzando il modello allegato (allegato n.1) e corredata da:

- a) Atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e Statuto dell'associazione, debitamente registrati;
- b) autodichiarazione contenente l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante;
- c) autodichiarazione contenente espressa indicazione della rilevanza territoriale dell'associazione (regionale o provinciale), ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione, così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i.;
- d) autodichiarazione che l'associazione non è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- e) relazione dettagliata, con esplicita indicazione degli ambiti di attività di cui all'art. 1, comma 1, Legge n. 383/2000, delle iniziative realizzate, dei programmi di intervento posti in essere, dei fini di promozione sociale dell'associazione e dell'attività attraverso cui intende perseguirli. **La relazione deve evidenziare l'assenza del perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite, almeno un anno di attività effettiva, il numero totale dei soci. La relazione deve essere accompagnata da autocertificazione circa la veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente;**
- f) fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale;
- g) in aggiunta a quanto sopra richiesto, i livelli di organizzazione territoriale regionale di associazioni che hanno carattere nazionale, di cui all'articolo 7 della Legge n. 383/2000, devono presentare l'Atto costitutivo e lo Statuto proprio dell'articolazione territoriale regionale e copia del decreto di iscrizione al registro nazionale ai sensi del Regolamento di cui al D.M. n. 471 del 14/11/01.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

2) La domanda è indirizzata alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Terzo Settore, Via Vincenzo Verrastro n. 9 – 85100 Potenza, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata al seguente indirizzo PEC: ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it o consegnata direttamente al protocollo dipartimentale che rilascerà timbro di avvenuta ricezione;

3) L'iscrizione o la non iscrizione al Registro Regionale viene disposta con atto del dirigente dell'Ufficio Terzo Settore, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro di acquisizione della richiesta al protocollo dipartimentale. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine dei 90 giorni è interrotto.

5. Comunicazione delle modifiche

Le Associazioni iscritte al Registro Regionale devono comunicare eventuali modifiche attinenti a:

- atto costitutivo;
- statuto;
- trasferimento della sede;
- variazione delle cariche sociali;
- deliberazioni di scioglimento dell'associazione.

Dette modifiche devono essere comunicate al competente Ufficio della Regione Basilicata per procedere al necessario aggiornamento del Registro.

Tale comunicazione deve avvenire, a pena di cancellazione dal Registro Regionale, entro novanta giorni dall'evento e deve essere indirizzata alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Terzo Settore, Via Vincenzo Verrastro n. 9 – 85100 Potenza, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata al seguente indirizzo PEC: ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it o consegnata direttamente al protocollo dipartimentale che rilascerà timbro di avvenuta ricezione.

6. Attività di controllo

La Regione esercita attività di controllo sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i., nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal Registro.

Al fine di consentire all'Ufficio competente l'espletamento della funzione di aggiornamento del Registro Regionale e del mantenimento dell'iscrizione al Registro medesimo, le associazioni iscritte devono presentare annualmente entro il 30 giugno:

- a) una dettagliata relazione descrittiva circa le attività effettivamente svolte e comprensiva del numero dei soci;
- b) copia del rendiconto di cui alla lettera "g", comma 2, art. 3 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i.;
- c) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non siano sopraggiunte modificazioni di cui al precedente punto **5 "Comunicazione delle modifiche"**.

7. Revisione periodica del registro

Il Registro Regionale è soggetto a revisione periodica per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2, della Legge n. 383/2000.

La Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Terzo Settore, provvede d'ufficio, con cadenza triennale, alla revisione periodica, con avvio in qualsiasi momento dell'anno solare e con riferimento alle associazioni che risultano iscritte al 31 dicembre del terzo anno antecedente a quello in cui essa si svolge (es.: per la revisione dell'anno 2016 si considerano oggetto di revisione le associazioni iscritte al 31 dicembre 2013).

A tal fine, la struttura competente trasmette alle predette associazioni un'apposita scheda di rilevazione, allegato n. 2. La scheda, pubblicata sul sito istituzionale della Regione, contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione, nonché l'indicazione di altri dati informativi necessari per la tenuta del Registro stesso (in particolare i dati anagrafici dell'associazione, l'attività svolta nell'anno precedente, le risorse umane impiegate, la struttura, il funzionamento e la gestione delle risorse economiche).

La scheda di rilevazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o da soggetto incaricato dalla medesima, è restituita alla struttura regionale competente entro i termini assegnati, unitamente alla seguente documentazione:

- Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, se modificati rispetto agli ultimi depositati presso l'Amministrazione regionale;
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, laddove siano intervenute delle modifiche rispetto all'ultimo elenco depositato presso l'Amministrazione regionale;

- copia dell'ultimo bilancio/rendiconto approvato dall'assemblea e del verbale di approvazione dello stesso firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante.

Nel caso di mancata o di incompleta restituzione, entro i termini assegnati, della scheda o degli allegati, qualora i dati mancanti siano essenziali ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, l'Ufficio competente, previa diffida e definizione di un termine per l'adempimento, dà avvio al procedimento di cancellazione.

Nel caso in cui, dall'esame della documentazione pervenuta, l'Ufficio competente rilevi situazioni di incompatibilità con il mantenimento dell'iscrizione ritenute sanabili, provvede a fissare un congruo termine per la regolarizzazione, al termine del quale, in assenza di adempimento, dà avvio al procedimento di cancellazione.

Al termine della procedura la Regione, attraverso il competente Ufficio, aggiorna l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo.

8. Cancellazione

Sono cancellate con provvedimento del dirigente dell'Ufficio Terzo Settore – Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, le associazioni iscritte al Registro Regionale che:

- a)** ne facciano espressa richiesta, (la richiesta deve essere indirizzata alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, Ufficio Terzo Settore, Via Vincenzo Verrastro n. 9 – 85100 Potenza, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata al seguente indirizzo PEC: ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it o consegnata direttamente al protocollo dipartimentale che rilascerà timbro di avvenuta ricezione;
- b)** perdano i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione;
- c)** non comunichino le variazioni intervenute come previsto al paragrafo 5 del presente documento;
- d)** non trasmettano entro il 30 giugno la documentazione indicata al precedente paragrafo 6 lettere a), b), c).

9. Ricorsi

Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 10 della Legge n. 383/2000.

ALLEGATO N. 1
(modello di domanda)

(timbro o logo dell'Associazione)

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Terzo Settore
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 P O T E N Z A

OGGETTO: Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 e s.m.i. – **Richiesta iscrizione** nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

__ sottoscritt__ _____, nat__ a _____ il _____
residente a _____ in via _____ N. _____
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione _____
_____ con sede a _____ in via _____
_____ N. _____ Codice Fiscale dell'Associazione _____

CHIEDE

di iscrivere la suddetta Associazione nella sezione A (rilevanza regionale) B (rilevanza provinciale) del Registro Regionale.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e Statuto dell'associazione, debitamente registrati;
2. autodichiarazione contenente l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante;
3. autodichiarazione contenente espressa indicazione della rilevanza territoriale dell'associazione (regionale o provinciale), ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione, così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 40/2009 e s.m.i.;
4. autodichiarazione che l'associazione non è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
5. relazione dettagliata, con esplicita indicazione degli ambiti di attività di cui all'art. 1, comma 1, Legge n. 383/00, delle iniziative realizzate, dei programmi di intervento posti in essere e dei fini di promozione sociale dell'associazione e dell'attività attraverso cui intende perseguirli. La relazione deve evidenziare l'assenza del perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite, almeno un anno di attività effettiva, il numero totale dei soci.

La relazione deve essere accompagnata da autocertificazione circa la veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente;

6. fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale;
7. in aggiunta a quanto sopra richiesto, i livelli di organizzazione territoriale regionale di associazioni che hanno carattere nazionale, di cui all'articolo 7 della Legge n. 383/00, devono presentare l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'articolazione territoriale regionale e copia del decreto di iscrizione al Registro Nazionale ai sensi del Regolamento di cui al D.M. n. 471 del 14/11/01.

Per eventuali comunicazioni si trasmettono i **numeri da contattare**:

Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

sito web _____

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

ALLEGATO N. 2

**SCHEDA REVISIONE PERIODICA REGISTRO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
REGIONE BASILICATA**

(Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 – DGR N..... del.....)

(Intestazione dell'Associazione di Promozione Sociale)

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Terzo Settore
Viale Vincenzo Verrastro, 9
8 5 1 0 0 P O T E N Z A

Oggetto: Trasmissione **Scheda per la revisione** periodica del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Regione Basilicata (L.R. 13 novembre 2009, n. 40 - DGR n..... del

Con la presente si invia la scheda di revisione periodica del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 5 della L.R. 13 novembre 2009, n. 40 e DGR n..... del con la quale:

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____, legale rappresentante (pro-tempore) dell'Associazione di Promozione Sociale
denominata _____ con sede legale nel Comune di _____
_____ Loc. _____ Via/Piazza _____,
N. _____ CAP. _____ Prov.(____), tel. _____, fax _____,
e-mail _____, PEC _____ Cod.
Fisc./Part. IVA _____

iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Sezione con
Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, al fine della revisione periodica del Registro
di cui all'art. 5 della L.R. 13 novembre 2009, n. 40 e DGR n..... del, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che l'Associazione, in base ai requisiti posseduti ed al settore di attività prevalente, **conferma la propria iscrizione** nella Sezione su indicata;

che l'Associazione svolge **attività di "utilità sociale"** nella sezione in cui è iscritta **senza finalità di lucro** e nel **pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**, come disposto dalla L.R. 13 novembre 2009, n. 40 e DGR n..... del

che all'**Atto costitutivo** ed allo **Statuto** dell'Associazione **non sono state apportate modifiche** rispetto agli atti depositati presso l'Amministrazione regionale;

ovvero:

che all'**Atto costitutivo** e/o allo **Statuto** dell'Associazione **sono state apportate modifiche** rispetto agli atti depositati presso l'Amministrazione regionale (pur rimanendo conformi al dettato dell'art. 5 della L.R. 13 novembre 2009, n. 40 e DGR n..... del

che **non sono intervenute modificazioni nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali**, rispetto all'ultimo elenco depositato presso l'Amministrazione regionale;

ovvero:

che **sono intervenute modificazioni nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali**, rispetto all'ultimo elenco depositato presso l'Amministrazione regionale, come risulta da allegato;

che l'Associazione, per il perseguimento dei fini statutari, si avvale prevalentemente delle **attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati** (la dichiarazione attesta che le prestazioni dei soci sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo, con riferimento alla natura delle mansioni svolte, sia quantitativo, con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato, rispetto ad eventuali prestazioni retribuite di dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo);

che l'Associazione, per il proprio funzionamento, utilizza la **tipologia di risorse economiche** di cui all'art. 4 della L.R. n. 40/2009;

che l'Associazione **svolge attività nel settore/i** di seguito indicato/i (barrare la/le casella/e d'interesse):

Ambientale-turistico

Culturale-educativo

Etico e spirituale

Sociale

Civile

Sportivo-ricreativo

Tutela dei diritti

che l'Associazione **non è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** di cui alla L.R. n. 1/2000 e s.m.i., né è in corso di istruttoria la domanda per l'iscrizione a tale Registro;

che l'Associazione all'atto della presente dichiarazione ha un **numero di associati** pari a (indicare il numero) _____;

che l'Associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 7, L. 7 dicembre 2000, n. 383 ("Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"), con provvedimento (citare gli estremi) _____;

che l'Associazione iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ha una sede operativa attiva nel Comune di Provincia di

ALLEGA

1. **Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, se modificati** rispetto agli ultimi depositati presso l'Amministrazione regionale.
2. **Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative**, laddove siano intervenute delle **modifiche** rispetto all'ultimo elenco depositato presso l'Amministrazione regionale.
3. **Copia dell'ultimo bilancio/rendiconto approvato dall'assemblea e del verbale di approvazione dello stesso firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante**
4. **Copia di un documento d'identità**, chiara e leggibile, del sottoscritto.
5. Le associazioni che abbiano cambiato la sede legale, la denominazione, lo statuto, ecc. devono allegare le relative variazioni, verbale di assemblea che approva le modifiche, copia del codice fiscale con i dati aggiornati.

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui diritti sanciti dall'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003.

(Luogo e data)

Firma del Legale Rappresentante

Base sociale

Quanti soci fanno parte dell'associazione al 31/12/.....

	Totale	di cui, femmine
N° persone fisiche		

Quante persone nel corso dell'anno hanno svolto attività all'interno dell'associazione?

	Totale	di cui, femmine
Volontari		
Personale retribuito		
Totale generale		

APPENDICE

NATURA E ATTIVITÀ PROPRIE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE *


PRINCIPALI CARATTERISTICHE	ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE	VOLONTARIATO
<p><u>In riferimento alle attività e alla finalità</u></p>	<p>L'elemento distintivo dell'associazionismo di promozione sociale è l'UTILITÀ SOCIALE. Per utilità sociale si intendono le attività, senza scopo di lucro, tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva e mutualistica espletate nei settori ambientale-turistico, culturale-educativo, etico e spirituale, sociale, civile, sportivo-ricreativo e della tutela dei diritti.</p>	<p>L'elemento distintivo del <i>volontariato</i> è dunque la SOLIDARIETÀ. Si tratta di un sostantivo che deriva dalla parola francese <i>solidaire</i>. Sta ad indicare un atteggiamento di benevolenza e comprensione, ma soprattutto di sforzo attivo e gratuito, atto a venire incontro alle esigenze e ai disagi di qualcuno che ha bisogno di un aiuto. Si parla di "solidarietà sociale" in riferimento ad attività svolte dalle istituzioni per sollevare persone costrette ai margini della società a causa di problemi economici (disoccupati, sottostipendiati, pensionati etc.) o di altro genere (malati, invalidi, stranieri etc.). La solidarietà, quando viene esercitata durante il tempo libero dai singoli cittadini o da cittadini riuniti in associazioni no-profit, assume il carattere di volontariato.</p>
<p><u>In riferimento ai destinatari delle attività</u></p>	<p>Le associazioni di promozione sociale sono costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Pertanto i principali destinatari della attività sono associati e in secondo luogo terzi. L'elemento mutualistico, cioè un rapporto tra soci e associazione grazie al quale entrambi riescono a ricevere dei benefici, è un elemento particolarmente rilevante.</p>	<p>Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le attività riguardano il settore sociale, sanitario, culturale e civile. I destinatari sono prevalentemente terzi.</p>
<p><u>In riferimento al ruolo dei soci</u></p>	<p>L'associazione di promozione sociale "pura" (Legge n. 383/00) è quella in cui un individuo dona in modo volontario e gratuito, o anche retribuito, le proprie risorse personali</p>	<p>L'organizzazione di volontariato "pura" (Legge n. 266/91) è quella attraverso cui un individuo dona, per fini di solidarietà, in modo volontario e gratuito, proprie risorse personali</p>

	all'associazione cui aderisce per il perseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa, che si rivolge in primis ai soci ed in seconda istanza ai terzi. Ne consegue che non è presente, necessariamente, un intervento diretto sulla persona per fini di solidarietà.	(tempo, conoscenze, professionalità, etc.) a terzi - soggetti destinatari dell'intervento e non aderenti all'organizzazione, per lo più persone ma non solo. Quindi è presente un intervento diretto, sempre volontario, nei confronti di persone terze.
<u>In riferimento alla retribuzione dei soci</u>	In caso di particolare necessità, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.	La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
<u>In riferimento alla retribuzione dell'attività volontaria</u>	Nessuna differenza: l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;	
<u>In riferimento ad un esempio pratico</u>	Un esempio è l'associazione che si interessa del tema degli anziani promuovendo attività come soggiorni, convegni, campagne di sensibilizzazione sulle problematiche, etc., o ancora, l'associazione che organizza dei corsi per i soci o per terzi su tematiche specifiche.	Un esempio può essere dato dall'organizzazione di volontariato in cui chi aderisce (il volontario) offre prestazioni gratuite ad una Casa di Riposo per assistere gli ospiti tramite l'organizzazione di cui fa parte, e non a titolo individuale, secondo le finalità e le metodologie condivise da tutta l'organizzazione.


* Per una maggiore comprensione delle specificità, si evidenziano le differenze tra le due principali forme di associazione: quella di promozione sociale (APS), disciplinata dalla Legge n. 383/00 e quella di volontariato (ODV), disciplinata dalla Legge n. 266/91.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 18.05.2016
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO



PER C. O.

18 MAG. 2016

Potenza,



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]